

IN MERITO A SENTENZA CASSAZIONE PENALE SEZ. 7 NUMERO 33662 ANNO 2021, UDIENZA 13/07/2021, PUBBLICATA IN DATA 10/09/2021. SULLE C.D. CASELLE DEI MODELLI SCIA ED APPOSIZIONE DI UNA "X". REATO DI FALSITA' IDEOLOGICA EX ART 483 CODICE PENALE.

La Suprema Corte è tornata a delibare sui "modelli di SCIA" con stampati contenenti caselle e quadratini dove apporre da parte del tecnico giurante una "crocetta" ( ma vale anche per CILA e altri giuramenti fidefacenti verso la P.a. come sanatorie edilizie, etcc..). Il caso riguarda una SCIA per installazione di una insegna luminosa su un immobile dove il tecnico ebbe a segnare con crocetta un quadratino che negava l'esistenza di vincolo storico architettonico sull'immobile, quando detto vincolo esiste.

La cassazione ha rigettato tutte le pretese del ricorrente in quanto il modello (come tutti) contiene un avviso "*circa la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. 445/2000;*" dichiarazioni mendaci previste e punite ex art 76 stesso d.p.r.. Ha aggiunto la SC che "*la dichiarazione viene resa da un tecnico, dunque da persona esperta del settore e qualificata, e riguarda proprio una delle condizioni fondamentali per l'accoglimento della SCIA,..*".

Inoltre l'obbligo in capo al giurante di dichiarare il vero, involge specifici doveri di verifica di corrispondenza.

Ne consegue che stante anche il fatto che gli stampati premoniscono in modo espresso sulla assunzione di responsabilità penale, se il giuramento non risponde al vero, il tecnico asseveratore incappa nel reato ex art 483 c.p..

Tanto segue giurisprudenza quasi identica (nel settore stampati di CILA, SCIA ed altro, con caselle e crocette "X" da segnare) come cass. pen. n° 24847/2021 (sanzionato il titolare dell'attività di SCIA, fatto in Milano) e cass. pen. n° 5896/2021 (qui sanzionato ex art 481 c.p. il tecnico che aveva barrato casella indicando che impianto di riscaldamento non veniva modificato).

Quindi si deve apporre la massima attenzione sia da parte del titolare della SCIA, o CILA o anche istanza di sanatoria ex art 36 d.p.r. 380/01 etcc.., sia da parte del tecnico giurante, perché l'atto è fidefacente e quindi sotto previo ammonimento, atto posto a presupposto di efficacia della SCIA (o similari).

Quindi per non incappare in falsità ideologica occorre massimo scrutinio di tutte le norme e dei fatti, documenti, etcc.. prima di barare una casella con una "X" in luogo di quella vera. Ricordo che sussiste anche la possibile sospensione temporanea dal proprio ordine di appartenenza.

Dott. Ing. Mauro Federici  
Via Ciriaco Pizzecolli n°41  
60121 Ancona (AN)

E-mail: [ing.mauro.federici@gmail.com](mailto:ing.mauro.federici@gmail.com)  
Cell. 348/85.33.044  
Tel. & Fax 071 /99.89.077

La stessa attenzione deve porsi quindi ogni qual volta la sottoscrizione venga preceduta dalla frase che avverte che in caso di dichiarazione mendace si incappa nel reato di falsità ideologica.

Incontroverso che il reato di falsità travolge anche la SCIA (o altro) giurata rendendola come mai emessa e quindi illiceità dei relativi interventi.

Mi corre infine obbligo di richiamare una questione a me “cara”.

Giurare una sanatoria edilizia ex art 36 TUED (o anche art 37 comma 4 TUED) senza avere accertato anche la sussistenza contemporanea della **“doppia conformità sismica”** (vedi sentenza Corte Costituzionale n 101/2013, poi stessa Consulta punto 14. della sentenza 02/2021 ed anche TAR Molise n 169/2021) significa giurare il falso. Come noto ai tecnici la “doppia conformità sismica” nei due tempi è fatto impossibile.

Ancona 27 dicembre 2021

Ing. Mauro Federici

Per [www.italiaius.it](http://www.italiaius.it)